2025/2145

22.10.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2145 DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2025

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2746 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione della rete d'informazione sulla sostenibilità agricola, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 della Commissione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all'istituzione della rete d'informazione sulla sostenibilità delle aziende agricole ([1]), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, l'articolo 5 bis, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 4, e l'articolo 19, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2746 della Commissione ([2]) stabilisce nell'allegato I le soglie di dimensione economica per Stato membro, nell'allegato II il numero di aziende contabili per Stato membro e per circoscrizione della rete d'informazione sulla sostenibilità agricola (di seguito denominata "RISA"), nell'allegato VIII il modello per la presentazione dei dati sulla sostenibilità e nell'allegato X l'importo dovuto agli Stati membri per gli esercizi di riferimento 2025, 2026 e 2027.

(2) La Bulgaria ha chiesto di modificare la soglia di dimensione economica e il numero di aziende contabili a causa di cambiamenti strutturali nel proprio settore agricolo, che hanno portato a una diminuzione complessiva del numero di aziende, in particolare di quelle più piccole. Applicando la soglia di dimensione economica riveduta, adeguando il numero di aziende contabili e adattando di conseguenza i contributi finanziari a partire dall'esercizio di riferimento 2026, la Bulgaria disporrebbe del tempo sufficiente per attuare le modifiche necessarie.

(3) In alcuni casi gli interessi maturati sugli attivi liquidi necessari per la gestione di un'azienda agricola possono costituire una parte sostanziale del reddito dell'azienda. Attualmente tali interessi sono riportati nella tabella L dell'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2746, alla voce "Altre attività lucrative direttamente collegate all'azienda". Al fine di agevolare l'individuazione di tale importo, affinare il calcolo del reddito agricolo utilizzando i dati RISA e migliorare la comparabilità con i conti economici dell'agricoltura, è necessario inserire tali interessi separatamente nella tabella I dell'allegato VIII di tale regolamento di esecuzione, alla voce "Altri prodotti e proventi".

(4) La tabella J dell'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2746 stabilisce la struttura per comunicare il tipo di stabulazione degli animali nelle aziende agricole contabili. Per garantire che i dati siano coerenti e precisi, i codici per i tipi di stabulazione dovrebbero essere armonizzati così da poter assegnare gli stessi codici agli stessi tipi di stabulazione, facilitando in tal modo un'analisi dei dati comparabile e affidabile.

(5) La tabella ST dell'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2746 stabilisce la struttura per comunicare le informazioni sulle analisi del suolo svolte dalle aziende agricole contabili. A fini di chiarezza nella comunicazione della tessitura del suolo, è opportuno modificare di conseguenza la tabella ST.

(6) La tabella I1 dell'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2746 stabilisce la struttura per comunicare le informazioni sull'uso dei prodotti fitosanitari da parte delle aziende contabili, con opzioni per la comunicazione al livello dell'azienda agricola o della coltura. Al fine di precisare gli obblighi di comunicazione per ciascuno di questi livelli, è opportuno modificare di conseguenza la tabella I1.

([1]) GU L 328 del 15.12.2009, pag. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1217/oj.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2746 della Commissione, del 25 ottobre 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione della rete d'informazione sulla sostenibilità agricola, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 della Commissione (GU L, 2024/2746, 30.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2746/oj).

(7) La tabella J1 dell'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2746 stabilisce la struttura per comunicare le informazioni sull'uso di antimicrobici da parte delle aziende contabili. Al fine di agevolare la comunicazione delle informazioni e di chiarire gli obblighi di comunicazione, è opportuno modificare di conseguenza la tabella J1.

(8) L'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2746 consente alla Commissione di esentare gli Stati membri dalla trasmissione di dati relativi a variabili specifiche di cui all'allegato VIII dello stesso regolamento di esecuzione per gli esercizi di riferimento 2026 e 2027, a condizione che lo Stato membro presenti una richiesta motivata. In seguito alla presentazione di ulteriori richieste motivate dalla Germania e dalla Francia prima del 31 maggio 2025, è necessario modificare di conseguenza gli allegati IX e X di tale regolamento di esecuzione.

(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2746.

(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato della rete d'informazione sulla sostenibilità agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II, VIII, IX e X del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2746 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Gli allegati I, II, VIII, IX e X del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2746 sono così modificati:

1) nell'allegato I, la voce relativa alla Bulgaria è sostituita dalla seguente:

«Bulgaria	8 000»;

2) nell'allegato II, la voce relativa alla Bulgaria è sostituita dalla seguente:

«**BULGARIA**

831	Северозападен (Severozapaden)	338
832	Северен централен (Severen tsentralen)	305
833	Североизточен (Severoiztochen)	351
834	Югозападен (Yugozapaden)	231
835	Южен централен (Yuzhen tsentralen)	409
836	Югоизточен (Yugoiztochen)	368
Totale Bulgaria		2002»;

3) l'allegato VIII è così modificato:

a) alla voce «A.OT.232.C *Numero di soci delle organizzazioni di produttori (OP)*» di cui alla tabella A, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«La Germania è esentata dalla trasmissione dei dati relativi alle variabili A.OT.230.C, A.OT.231.C e A.OT.232.C per l'esercizio di riferimento 2026.»;

b) nelle categorie di colture di cui alla tabella I, alla voce «**Altri prodotti e proventi**», sotto la voce «90330 – Altri sottoprodotti», è aggiunta la nuova voce seguente:

«90400	Interessi percepiti sugli attivi liquidi necessari per la gestione dell'azienda»;

c) nel gruppo di informazioni *J.TH Tipi di stabulazione* di cui alla tabella J, la tabella è sostituita dalla seguente:

«Codici dei tipi di stabulazione

Codice	Tipo di animale	Tipo di stabulazione
10	Bovini (categorie da 210 a 269)	Stalle a stabulazione fissa (liquame)
20		Stalle a stabulazione fissa (effluenti solidi)
30		Stalle a stabulazione libera/a cuccette (liquame)
40		Stalle a stabulazione libera/a cuccette (effluenti solidi)
50		Sempre all'aperto
60		Altro tipo di stabulazione (liquame)
70		Altro tipo di stabulazione (effluenti solidi)
80	Ovini e caprini (categorie da 311 a 329)	Lettiera profonda
90		Pavimentazione fessurata
100		Pavimentazione piena
50		Sempre all'aperto

«Codici dei tipi di stabulazione		
Codice	Tipo di animale	Tipo di stabulazione
120	Suini (categorie da 410 a 499)	Pavimentazione interamente fessurata
130		Pavimentazione parzialmente fessurata
140		Pavimentazione piena (effluenti solidi)
80		L'intera superficie è a lettiera profonda
50		All'aperto (allevamento all'aperto)
60		Altro tipo di stabulazione (liquame)
70		Altro tipo di stabulazione (effluenti solidi)
80	Pollame (categorie da 510 a 530)	Lettiera profonda
200		Voliera
210		Gabbie con nastri di asportazione degli effluenti
220		Gabbie con fosse profonde
230		Gabbie di tipo sopraelevato
50		All'aperto (allevamento all'aperto)
250		Altro tipo di stabulazione»;

d) le informazioni nella tabella ST sono sostituite dalle seguenti:

«**Analisi del suolo**

Questa informazione è facoltativa per gli Stati membri. Nel caso in cui gli Stati membri decidano di fornire queste informazioni, i risultati dell'analisi del suolo possono essere presentati se disponibili e devono risalire a non oltre i cinque anni precedenti. L'analisi del suolo riguarda un'unica parcella su cui è stato effettuato il campionamento. Se negli ultimi cinque anni sono state condotte più analisi sulla stessa parcella, si deve fornire la più recente. Se sono disponibili dati relativi a più parcelle, sono possibili più risposte.

Struttura della tabella

	Identificativo della parcella	Codice (*)		
	Categorie di analisi	Codice (**)		
Gruppo di informazioni			Valore	Codice
			V	C
ST	Analisi del suolo			

Le categorie devono essere scelte dall'elenco seguente:

Codice (**)	Descrizione	V	C
100	Densità apparente dello strato superficiale del terreno (g/cm^3)		-
110	Densità apparente nel sottosuolo (g/cm^3)		-
120	Capacità di ritenzione idrica del suolo (% di volume di acqua / volume di suolo saturo)		-
130	Tasso di erosione del suolo (ton/ha/anno)		-
140	Respirazione basale del suolo (mm^3 O_2/g/ora) in suolo asciutto		-

Codice (**)	Descrizione	V	C
150	Tessitura del suolo	-	
160	Acidità del suolo (pH)		-
170	Concentrazione di carbonio organico nel suolo (SOC) (g/kg)		-
180	Conducibilità elettrica (dS/m - deci-Siemens per metro)		-
190	$CaCO_3$ (m/m %)		-
200	Azoto nel suolo (mg/g)		-
210	Fosforo estraibile (mg/kg) (secondo la norma ISO 11263:1994)		-
220	K_2O (mg/kg)		-
230	Cd (mg/kg)		-
240	Cu (mg/kg)		-
250	Pb (mg/kg)		-
260	Zn (mg/kg)		-

Identificativo della parcella

L'identificativo della parcella comprende sia l'identificativo della parcella di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione (*) sia l'identificativo della parcella agricola di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione (**).

Descrizione delle colonne

Valore (V)

Il valore rappresenta la misurazione specifica di varie proprietà del suolo, quali le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche. L'unità di misura è indicata per ciascuna variabile e rispecchia lo standard appropriato per quella specifica proprietà.

Codice (C)

Il codice si riferisce alla tessitura del suolo (categoria 150), che classifica il suolo in base alle proporzioni relative di sabbia, limo e argilla.

_____

(*) Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità (GU L 183 dell'8.7.2022, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1172/oj).

(**) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune (GU L 183 dell'8.7.2022, pag. 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1173/oj).»;

e) le informazioni nella tabella I1 sono sostituite dalle seguenti:

«**Uso di prodotti fitosanitari**

Struttura della tabella

ID parcella (facoltativo)	Codice (*)
Categoria (livello della coltura facoltativo)	Codice (**)
Unità	Codice (***)
Principio attivo	Codice (****)

Gruppo di informazioni		Colonne
		Quantità
		Q
PP	Uso di prodotti fitosanitari	

Le categorie devono essere scelte dall'elenco seguente:

Codice (**)	Descrizione	Q
10000	Uso di prodotti fitosanitari	
10110	Frumento (grano) tenero e spelta (farro)	
…/…		
90900	Altro	

GRUPPI DI INFORMAZIONI NELLA TABELLA I1

La quantità di prodotto fitosanitario applicata durante l'esercizio di riferimento va indicata per principio attivo.

La categoria 10000 è utilizzata quando il principio attivo è registrato al livello dell'azienda agricola e non sono disponibili dati al livello della coltura. Se il principio attivo è registrato al livello della coltura, sono utilizzati i codici da 10110 a 90900 corrispondenti alle categorie di colture di cui alla tabella I. L'identificativo della parcella è registrato solo al livello della coltura. I dati forniti al livello della coltura sono facoltativi per gli Stati membri.

Sono possibili più risposte.

I tipi di codice relativi all'unità di misura devono essere scelti tra quelli elencati di seguito.

Codice (***)	Descrizione
1	Grammi
2	Millilitri
3	Altro

Identificativo della parcella

L'identificativo della parcella comprende sia l'identificativo della parcella di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/1172 sia l'identificativo della parcella agricola di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173. I dati forniti al livello della parcella sono facoltativi per gli Stati membri.

Descrizione delle colonne

Quantità (Q): quantità di prodotto (principio attivo) applicata durante l'esercizio di riferimento.»;

f) le informazioni nella tabella J1 sono sostituite dalle seguenti:

«**Uso di antimicrobici**

Struttura della tabella

Categoria	Codice (*)
Principio attivo	Codice (**)
Unità	Codice (***)

Gruppo di informazioni		Colonne
		Quantità
		Q
AU	Uso di antimicrobici	

Deve essere indicata la seguente categoria:

Codice (*)	Descrizione	Q
100	Uso di antimicrobici	

GRUPPI DI INFORMAZIONI NELLA TABELLA J1

Uso di antimicrobici (AU)

Antimicrobici utilizzati durante l'esercizio di riferimento nella produzione animale per preservare la salute e la produttività.

Descrizione delle colonne

Quantità (Q)

Quantità totale di antimicrobici utilizzati durante l'esercizio di riferimento, per principio attivo.

I tipi di codice relativi all'unità di misura devono essere scelti tra quelli elencati di seguito.

Codice (***)	Descrizione
1	Grammi
2	Millilitri
3	Altro»;

4) nell'allegato IX, la tabella è sostituita dalla seguente:

«Tabelle dell'allegato VIII e nuove variabili RISA	Primo esercizio di riferimento		Esenzioni dalla trasmissione di variabili specifiche (è indicato il primo esercizio di riferimento)
	2025	2027	
Tabella A - Informazioni generali sull'azienda			Non applicabile, ad eccezione di:
A.CL.142.DT. Anno in cui l'azienda ha iniziato la conversione al biologico.			Grecia, Francia, Cipro, Slovacchia nel 2026 (*)Germania, Romania nel 2027
A.CL.145.C. Quota di prodotti di agricoltura biologica venduti come biologici in aziende certificate:	X		Grecia, Cipro, Slovacchia, Svezia nel 2026 (*)Germania, Romania nel 2027 (*)Francia nel 2028
A.OT.240.C Partecipazione a fondi di mutualizzazione			Grecia, Francia, Cipro, Slovacchia, Svezia nel 2026 (*)Germania, Romania nel 2027
A.OT.241.C Compensazione delle perdite			Grecia, Cipro, Slovacchia, Svezia nel 2026 (*)Germania, Romania nel 2027 (*)Francia nel 2028
Tabella B - Forma di conduzione	X		Non applicabile
Tabella C - Manodopera			Non applicabile, ad eccezione di:
C.EX Esterni			Grecia, Cipro, Portogallo, Svezia nel 2026 (*)Germania, Lettonia, Romania nel 2027 Francia, Malta nel 2028
Colonna G – Genere (per i lavoratori)	X		Grecia, Cipro, Portogallo nel 2026 (*)Germania, Lettonia, Romania nel 2027
Colonne AW - Salari e oneri sociali annui/orari			Grecia, Cipro, Portogallo nel 2026 (*)Francia, Lettonia, Malta, Romania, Svezia nel 2027
Colonna R - Pensionamento			Grecia, Cipro, Portogallo nel 2026 (*)Francia, Lettonia, Malta, Romania nel 2027
Tabella D - Attivi e investimenti	X		Non applicabile
Tabella E - Quote e altri diritti	X		Non applicabile
Tabella F - Debiti/Crediti	X		Non applicabile
Tabella G - Imposta sul valore aggiunto (IVA)	X		Non applicabile

«Tabelle dell'allegato VIII e nuove variabili RISA	Primo esercizio di riferimento		Esenzioni dalla trasmissione di variabili specifiche (è indicato il primo esercizio di riferimento)
	2025	2027	
Tabella H - Fattori di produzione	X		Non applicabile, ad eccezione di:
5035. di cui altra origine			Grecia, Cipro nel 2026 Malta, Romania nel 2027
Tabella I - Utilizzo dei terreni e colture	X		Non applicabile, ad eccezione di:
Colonne “Superficie interamente destinata all'agricoltura biologica – Superficie in fase di conversione all'agricoltura biologica”			Grecia, Cipro nel 2026 Lettonia, Romania nel 2027 Lussemburgo nel 2028
Tabella J - Produzione animale	X		Non applicabile, ad eccezione di:
J.OR Allevamento biologico - J.CO Allevamento in fase di conversione all'agricoltura biologica			Grecia, Francia, Cipro nel 2026 Croazia, Lettonia, Romania, Slovacchia nel 2027
J.DL Numero di decessi, compresi gli abbattimenti d'emergenza			Grecia, Cipro, Svezia nel 2026 Romania nel 2027 (*)Francia nel 2028
J.TH Tipi di stabulazione			Belgio, Grecia, Cipro, Svezia nel 2026 (*)Germania, Lettonia, Romania nel 2027 (*)Francia nel 2028
J.TO Tempo trascorso all'aperto			Belgio, Grecia, Cipro, Svezia nel 2026 (*)Germania, Lettonia, Romania nel 2027 (*)Francia nel 2028
Tabella K - Prodotti animali e prestazioni di servizi correlate	X		Non applicabile
Tabella L - Altre attività lucrative direttamente collegate all'azienda	X		Non applicabile
Tabella M - Sovvenzioni	X		Non applicabile, ad eccezione di:
3770 - Scambio di conoscenze e diffusione delle informazioni			Grecia, Francia, Cipro, Slovacchia nel 2026 (*)Germania, Malta, Romania nel 2027
3780 - Cooperazione			Grecia, Francia, Cipro, Slovacchia nel 2026 (*)Germania, Malta, Romania nel 2027

«Tabelle dell'allegato VIII e nuove variabili RISA	Primo esercizio di riferimento		Esenzioni dalla trasmissione di variabili specifiche (è indicato il primo esercizio di riferimento)
	2025	2027	
Tabella MI - Integrazione del mercato	X		Cechia, Grecia, Cipro, Portogallo, Svezia nel 2026 Belgio, (*)Germania, Croazia, Lettonia, Malta, Romania, Slovacchia nel 2027 (*)Francia nel 2028
Tabella DI - Innovazione e digitalizzazione		X	Francia, Malta nel 2028
Tabella OF - Quota indicativa del reddito proveniente da attività svolte al di fuori dell'azienda		X	Francia, Malta nel 2028
Tabella FP1 - Pratiche agronomiche	X		Grecia, Cipro, Portogallo, Svezia nel 2026 Belgio, Cechia, Danimarca, (*)Germania, Estonia, Croazia, Lettonia, Romania, Slovacchia nel 2027 Francia, Malta nel 2028
Tabella FP2 - Pratiche agronomiche		X	Francia, Malta nel 2028
Tabella NM1 - Utilizzo e gestione di nutrienti – Stoccaggio di effluenti	X		Belgio, Grecia, Cipro, Lettonia, Svezia nel 2026 Cechia, (*)Germania, Croazia, Romania, Slovacchia nel 2027 Francia, Malta nel 2028
Tabella NM2 - Utilizzo e gestione di nutrienti – Applicazione degli effluenti	X		Grecia, Cipro, Lettonia, Svezia nel 2026 Belgio, Cechia, (*)Germania, Estonia, Croazia, Romania, Slovacchia nel 2027 Francia, Malta nel 2028
Tabella NM3 - Utilizzo e gestione di nutrienti – Mangimi utilizzati		X	Francia, Malta, Spagna nel 2028
Tabella ST - Analisi del suolo (facoltativo)	X		
Tabella BD1 - Biodiversità – Elementi caratteristici del paesaggio	X		Grecia, Cipro nel 2026 (*)Germania, Romania nel 2027 Francia, Lussemburgo, Malta nel 2028
Tabella BD2 - Biodiversità – Controllo biologico e gestione delle aree prative		X	Francia, Lussemburgo, Malta nel 2028
Tabella WT - Gestione delle risorse idriche		X	Francia, Malta nel 2028
Tabella I1 - Uso di prodotti fitosanitari		X	Francia, Malta, Spagna nel 2028

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2145/oj

«Tabelle dell'allegato VIII e nuove variabili RISA	Primo esercizio di riferimento		Esenzioni dalla trasmissione di variabili specifiche (è indicato il primo esercizio di riferimento)
	2025	2027	
Tabella J1 - Uso di antimicrobici		X	Francia, Malta, Spagna nel 2028
Tabella CS - Sistemi di certificazione ambientale	X		Belgio, Grecia, Cipro, Svezia nel 2026 (*)Germania, Malta, Romania, Slovacchia nel 2027
Tabella EN - Energia		X	Francia, Malta nel 2028
Tabella FL - Perdita di produzione di alimenti e mangimi in azienda		X	Francia, Croazia, Lussemburgo, Malta nel 2028
Tabella TR - Formazione		X	Francia, Malta nel 2028
Tabella SA - Sicurezza	X		Grecia, Cipro nel 2026 (*)Germania, Romania nel 2027 Francia, Malta nel 2028
Tabella SI - Inclusione sociale	X		Grecia, Cipro nel 2026 (*)Germania, Romania nel 2027 Francia, Malta nel 2028
Tabella SE - Servizi accessibili agli agricoltori	X		Grecia, Cipro, Svezia nel 2026 (*)Germania, Malta, Romania nel 2027
Tabella GR - Ricambio generazionale	X		Grecia, Cipro, Svezia nel 2026 (*)Germania, Romania, Slovacchia nel 2027 Francia, Malta nel 2028

(*) Nuova esenzione concessa.»;

5) nell'allegato X, la tabella è sostituita dalla seguente:

	«Anno di riferimento 2025				Anno di riferimento 2026				Anno di riferimento 2027		
	Importo di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a)	Importo di cui all'articolo17, paragrafo 1, lettera b)	Importo di cui all'articolo17, paragrafo 1, lettera c)	Massimale	Importo di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a)	Importo di cui all'articolo17, paragrafo 1, lettera b)	Importo di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c)	Massimale	Importo di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a)	Importo di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c)	Massimale
BELGIO	198 000	397 600	136 702	732 302	198 000	375 196	183 260	756 456	198 000	503 223	701 223
BULGARIA	396 360	352 436	501 697	1 250 493	360 360	352 830	457 933	1 171 123	360 360	915 865	1 276 225

	«Anno di riferimento 2025				Anno di riferimento 2026				Anno di riferimento 2027		
	Importo di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a)	Importo di cui all'articolo17, paragrafo 1, lettera b)	Importo di cui all'articolo17, paragrafo 1, lettera c)	Massimale	Importo di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a)	Importo di cui all'articolo17, paragrafo 1, lettera b)	Importo di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c)	Massimale	Importo di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a)	Importo di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c)	Massimale
CECHIA	230 760	386 620	185 874	803 254	230 760	373 715	213 581	818 056	230 760	586 483	817 243
DANIMARCA	261 000	400 883	300 331	962 214	261 000	401 314	301 636	963 950	261 000	663 339	924 339
GERMANIA	919 980	1 985 289	105 861	3 011 130	919 980	1 986 914	110 464	3 017 358	919 980	2 338 155	3 258 135
ESTONIA	104 400	223 399	108 119	435 918	104 400	223 635	108 641	436 676	104 400	265 336	369 736
IRLANDA	162 000	368 882	205 053	735 935	162 000	369 293	205 864	737 157	162 000	411 728	573 728
GRECIA	533 880	1 013 146	61 433	1 608 459	533 880	706 768	678 435	1 919 083	533 880	1 356 871	1 890 751
SPAGNA	1 566 000	1 606 195	1 982 182	5 154 377	1 566 000	1 607 987	1 990 016	5 164 003	1 566 000	3 439 438	5 005 438
FRANCIA	1 368 000	2 553 255	472 244	4 393 499	1 368 000	2 555 402	479 088	4 402 490	1 368 000	485 932	1 853 932
CROAZIA	225 180	372 981	181 379	779 540	225 180	373 339	182 506	781 025	225 180	546 390	771 570
ITALIA	1 695 240	1 623 948	2 145 769	5 464 957	1 695 240	1 625 760	2 154 250	5 475 250	1 695 240	4 308 500	6 003 740
CIPRO	90 000	265 654	10 356	366 010	90 000	214 111	114 369	418 480	90 000	228 738	318 738
LETTONIA	180 000	295 256	144 987	620 243	180 000	274 827	187 313	642 140	180 000	457 475	637 475
LITUANIA	180 000	306 954	227 837	714 791	180 000	307 297	228 738	716 035	180 000	457 475	637 475
LUSSEM-BURGO	81 000	201 967	93 206	376 173	81 000	202 188	93 611	376 799	81 000	177 902	258 902
UNGHERIA	342 000	463 433	432 890	1 238 323	342 000	463 951	434 601	1 240 552	342 000	869 203	1 211 203
MALTA	96 480	251 602	11 102	359 184	96 480	251 821	11 586	359 887	96 480	45 373	141 853
PAESI BASSI	270 000	702 640	341 756	1 314 396	270 000	703 424	343 106	1 316 530	270 000	686 213	956 213
AUSTRIA	324 000	367 386	410 107	1 101 493	324 000	367 796	411 728	1 103 524	324 000	823 455	1 147 455
POLONIA	1 620 000	1 377 272	2 050 533	5 047 805	1 620 000	1 378 809	2 058 638	5 057 447	1 620 000	4 117 275	5 737 275
PORTOGALLO	414 000	553 417	428 748	1 396 165	414 000	506 343	526 096	1 446 439	414 000	1 052 193	1 466 193

	«Anno di riferimento 2025				Anno di riferimento 2026				Anno di riferimento 2027		
	Importo di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a)	Importo di cui all'articolo17, paragrafo 1, lettera b)	Importo di cui all'articolo17, paragrafo 1, lettera c)	Massimale	Importo di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a)	Importo di cui all'articolo17, paragrafo 1, lettera b)	Importo di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c)	Massimale	Importo di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a)	Importo di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c)	Massimale
ROMANIA	918 000	1 359 686	105 634	2 383 320	918 000	1 360 614	110 226	2 388 840	918 000	2 333 123	3 251 123
SLOVENIA	163 440	258 693	206 876	629 009	163 440	258 982	207 694	630 116	163 440	415 387	578 827
SLOVACCHIA	101 160	280 835	58 202	440 197	101 160	281 110	58 708	440 978	101 160	257 101	358 261
FINLANDIA	117 000	275 514	148 094	540 608	117 000	275 822	148 679	541 501	117 000	297 359	414 359
SVEZIA	184 500	377 326	84 921	646 747	184 500	303 358	234 456	722 314	184 500	468 912	653 412
Totale UE	12 742 380	18 622 269	11 141 893	42 506 542	12 706 380	18 102 606	12 235 222	43 044 208	12 706 380	28 508 444	41 214 824
Riserva per trasmissione anticipata dei dati				2 493 458				1 955 792».			